

Relazione l'assessore Maria Cristina Burgnich.

Visto il D.Lgs 14/03/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

Visto in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

*1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

*2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

*... omiss...*"

Visto il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;

Visto il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare gli art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

Vista altresì la proroga del blocco delle aliquote/tariffe contenuta nel DDL AS 2960 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020 che proroga al 2018 il blocco contenuto nella legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 26.

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 13 febbraio 2017, con la quale sono state approvate, per l'anno 2017, le aliquote e le modalità di applicazione dell'IMU;

Considerato che l'Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta comunale unica "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 marzo 2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamata la legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, che ha introdotto ulteriori aggiornamenti in materia di IUC, interessando anche l'art. 13 del D.L. 201/2011, per la componente IMU;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno modificato la struttura

dell'imposta, con conseguenza sul relativo gettito, disponendo, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

1. Abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
2. Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. fabbricati strumentali destinati all'esercizio dell'attività agricola;

Richiamato l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, il quale recita "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito";

Ricordato:

- che dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- che a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";
- che a decorre dal 1° gennaio 2016 sono esenti dal pagamento dell'IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti;

Ricordato che per le fattispecie elencate all'art. 13, punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come successivamente modificato, la base imponibile è ridotta del 50%;

Dato atto che l'aliquota di base dell'imposta è pari al **7,6 per mille**, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta al **4,0 per mille** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, quest'ultima può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 2 punti percentuali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino al **4,0 per mille** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Dato atto che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 *"per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;*

Considerato che l'Amministrazione comunale ha deciso di applicare, anche per l'anno 2018, l'aliquota del 4,60 per mille a favore dei proprietari dei negozi (categoria catastale C/1) situati in Viale Marconi per il periodo in cui gli stessi sono utilizzati dal proprietario o dal locatario, in quanto ritiene che tale agevolazione possa stimolare i proprietari di negozi "vuoti" a localarli, anche attraverso l'applicazione di affitti "calmierati" per contribuire alla riqualificazione dell'area (come già precisato nella sopra richiamata deliberazione n. 8 del 13 febbraio 2017, con la quale sono state approvate, per l'anno 2017, le aliquote e le modalità di applicazione dell'IMU);

Considerato che l'Amministrazione comunale ha altresì deciso di estendere l'aliquota del 4,60 per mille a favore dei proprietari dei negozi (categoria catastale C/1) situati in Piazza Risorgimento (nonché a quelli appartenenti agli edifici che si affacciano sulla piazza ma che hanno gli accessi da vie laterali alla Piazza stessa) per il periodo in cui gli stessi sono utilizzati dal proprietario o dal locatario, in quanto ritiene che tale agevolazione possa stimolare i proprietari di negozi "vuoti" a localarli, anche attraverso l'applicazione di affitti "calmierati" per contribuire alla riqualificazione dell'area;

Considerato che l'Amministrazione, qualora la sperimentazione di cui al precedente punto, portasse al raggiungimento dei risultati attesi, intende applicare la stessa aliquota anche per l'anno 2019;

Dato atto che per quanto attiene alla deliberazione delle aliquote l'amministrazione comunale intende applicare per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2018:

#### ALIQUOTE:

- 8,85 (otto/ottantacinque) per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria;
- 3,80 (tre/ottanta) per mille l'aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 5,85 (cinque/ottantacinque) per mille l'aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 4,00 (quattro/zerozero per mille) per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale

degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- 4,60 (quattro/sessanta per mille) per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate in Viale Marconi, per il periodo in cui gli stessi sono utilizzati (dal proprietario o dal locatario) e ai negozi (categoria catastale C/1) situati in Piazza Risorgimento (nonché a quelli appartenenti agli edifici che si affacciano sulla piazza ma che hanno gli accessi da vie laterali alla Piazza stessa, per il periodo in cui gli stessi sono utilizzati (dal proprietario o dal locatario);
- 7,60 (sette/sessanta per mille) aree fabbricabili e terreni agricoli;

#### DETRAZIONI:

- € 200,00 (euro duecento/zerozero) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 1997 e successive modifiche;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

#### DELIBERA

- 1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2018, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - e la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	3,80 per mille	200 EURO

<p>2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>3,80 per mille</p>	<p>200 EURO</p>
<p>3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>3,80 per mille</p>	<p>200 EURO</p>
<p>4. Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>4,00 per mille</p>	<p>200 EURO</p>
<p>5. Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto</p>	<p>5,85 per mille</p>	

unitamente all'unità ad uso abitativo.		
6. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate in Viale Marconi, per il periodo in cui le stesse sono utilizzate (dal proprietario o dal locatario) e unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate in Piazza Risorgimento (comprese quelle appartenenti agli edifici che si affacciano sulla piazza ma che hanno gli accessi da vie laterali), per il periodo in cui le stesse sono utilizzate (dal proprietario o dal locatario)	4,60 per mille	
7. Aree fabbricabili e terreni agricoli .	7,60 per mille	
<b>Aliquota ordinaria.</b> Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote.	8,85 per mille	

- 2) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;
- 4) di dare atto che nei seguenti casi non si applica l'IMU ex lege:
  - a. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - b. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - c. unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti;
  - d. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
  - e. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - f. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- g. fabbricati strumentali destinati all'esercizio dell'attività agricola;
- h. sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione

- 5) di prendere atto che per le fattispecie elencate all'art. 13, punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come successivamente modificato, la base imponibile è ridotta del 50%;
- 6) di precisare che l'aliquota agevolata pari al 4,60 per mille, per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate in Viale Marconi, per il periodo in cui le stesse sono utilizzate (dal proprietario o dal locatario) verrà applicata fino all'anno 2018, salva diversa decisione dell'Amministrazione e l'aliquota agevolata pari al 4,60 per mille per unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate in Piazza Risorgimento (comprese quelle appartenenti agli edifici che si affacciano sulla piazza ma che hanno gli accessi da vie laterali), per il periodo in cui le stesse sono utilizzate (dal proprietario o dal locatario), verrà applicata fino all'anno 2019, salva diversa decisione dell'Amministrazione;
- 7) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 13, punto sei-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come successivamente modificato, per gli immobili a canone concordato di cui di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 del sopra richiamato D.L., è ridotta al 75%;
- 8) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 04/12/2017 17:46:55

IMPRONTA: 265E330BC97E455789E10E995B19064013A5B924FE64CC88B548CDEF01151F74  
13A5B924FE64CC88B548CDEF01151F74DD46C3D1FBA87C48D5F82131C1A486B2  
DD46C3D1FBA87C48D5F82131C1A486B2B3B4B6B62AD36ED0FD344EB5976BB0D2  
B3B4B6B62AD36ED0FD344EB5976BB0D23397D917929CD48D0635BCFF60B20BF8